RITI SPECIALI

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO

Il rito speciale sui contratti

Le novità del rito sui contratti pubblici

di Maria Alessandra Sandulli

Il d.l. 24.6.2014, n. 90, convertito nella l. 11.8.2014, n. 114, ha introdotto sensibili modifiche nelle regole processuali in materia di contratti pubblici, ingiustamente privilegiando un'estrema accelerazione dei tempi di definizione del giudizio rispetto al diritto delle parti alla completa espressione del diritto di difesa e alla piena cognizione ed effettiva ponderazione delle diverse posizioni, e al corretto espletamento della funzione di garanzia della giustizia nell'Amministrazione che la Costituzione affida ai giudici amministrativi.

SOMMARIO 1. La ricognizione 2. La focalizzazione 2.1 I nuovi termini processuali 2.2 I limiti "di spazio" degli atti difensivi 2.3 La cauzione e il limite di efficacia delle misure cautelari 2.4 La disciplina transitoria 2.5 Le (ulteriori) misure di contrasto dell'abuso del processo 3. I profili problematici

1. La ricognizione

L'art, 40 del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella l. n. 114/2014, è intervenuto in termini estremamente incisivi sulla disciplina; già "specialissima", delle controversie in materia di contratti pubblici dettata dagli artt. 120 ss. c.p.a., introducendo ulteriori meccanismi di accelerazione e di deflazione di tale contenzioso.

Come noto, a partire dalla riforma della legge istitutiva dei TAR ad opera della l. 205/2000, il legislatore ha articolato un rito speciale, "accelerato", per la definizione delle controversie relative a materie aventi particolare valore economico o socio-politico, tra cui quelle concernenti le procedure di affidamento dei contratti pubblici. Il modello, tracciato dal "nuovo" art. 23 bis l. TAR, è stato ripreso dal e-p.a., che però, dandosi carico dell'attuazione della dir. 2007/66/CE, disposta in via interinale dal d.lgs. n. 53/2010, ha distinto tra il rito speciale abbreviato "comune" alle materie già disciplinate dal citato art. 23 bis (provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione per p.u., provvedimenti adottati dalle Autorità indi-

pendenti, ecc.) e un rito specifico, super abbreviato e arricchito di apposite disposizioni di garanzia e bil lanciamento dei diversi interessi, per la materia dei contratti pubblici (artt. 120 ss.).

Tradizionalmente infatti tale settore si caratter rizza per la difficoltà di trovare un equo temperamento tra l'esigenza, economica e funzionale, che le prestazioni richieste dalle pp.aa, siano sollecitamente rese e quella, morale e giuridica, che il relativo affidamento sia improntato al necessario rispetto della legalità, a tutela delle regole di contabilità pubblica e di garanzia della concorrenza.

Significativamente pertanto l'UE, derogando al principio generale di autonomia processuale degli Stati membri, ha ritenuto necessario intervenire nel settore anche in tale ambito, per garantire agli operatori economici una tutela effettiva contro le violazioni delle c.d. direttive sostanziali sull'affidamento dei contratti. Di fronte alle carenze riscontrate a tale riguardo nelle normative nazionali, le prime "direttive ricorsi" 89/665/CEE e 92/13/CEE sono state pol rinforzate e integrate dalla dir. 2007/66/CE, che ha trovato attuazione in Italia nel citato d.lgs. n. 53/2010, trasfuso poi, con modificazioni, nel c.p.a1. Qualsiasi innovazione nella disciplina della materia deve dunque tenere, necessariamente e primariamente, conto dei precetti ricavabili dalla suddetta, preminente, normativa eurounitaria e dei principi affermati dalla CGUE, che devono coerentemente guidarne l'interpretazione.

In particolare, il rito "specialissimo" disegnato dal c.p.a., nel i) dimezzare tutti i termini processuali (ivi compresi quelli per la proposizione del ricorso), ii)

imporre in ogni dell'udienza di 🗈 pubblicazione en tenza di primo istanze, iv) richi atti e prevedere sentenza nella "J l'art. 74, integran in termini genera dei termini divi stretta correlazio ha creato una co che ne consente mente rapidi (di al di là del valore ramento tra le e

> La prescu tare il rallentan dei contratti, azioni giurisdi aggravata dalli sima dir. 2007, suale, che imp di ricorso acce peraltro dete contributo pe menti (variab grado e da 301 aggravio delli zione del prir sensibile ride l'effetto, ulte sione dei (resi

Nondim impulso acce pubbliche, ac procedure pe vellato art. 3 n. 90/2014 (r plicabile a qu accelerazion disincentivi

2. La for

Le nuove r difesa e sul

2.1 I nuor La pri l'udienza d addirittura tuzione de al combins

tro 75 gio

- Shuning

odifiche nelle v un'estrema lla completa delle diverse ninistrazione

er abbreviato garanzia e bila materia dei

ore si caratte quo temperazionale, che le iollecitamente l'relativo affirispetto della ilità pubblica

derogando al essuale degli itervenire nel re agli operao le violazioni damento dei rate a tale rime "direttive state poi rinthe ha trovato 2010, trasfuso siasi innovainque tenere, lei precetti rinativa eurou-UE, che deazione.

azione.

o" disegnato
i processuali
el ricorso), ii)

porre in ogni caso l'immediata fissazione d'ufficio Mudienza di merito "con assoluta priorità" e iii) la bblicazione entro 7 giorni del dispositivo della seniza di primo grado, a prescindere da apposite anze, iv) richiamare l'obbligo di sintericità degli n e prevedere in via ordinaria la redazione della stenza nella "forma semplificata" disciplinata dalin 74, integrando le misure acceleratorie già previste jermini generali dall'art. 119 (oltre al dimezzamento lermini diversi dalla proposizione del ricorso, enta correlazione tra fase cautelare e fase di merito), licreato una corsia iperpreferenziale per tali giudizi, se ne consente la definizione in termini estremaente rapidi (da uno a due anni per entrambi i gradi, di la del valore economico), con un equo contempemento tra le esigenze di certezza e quelle di rapidità.

La preoccupazione di evitare o comunque limire il rallentamento delle procedure di affidamento el contratti, soprattutto di lavori, per effetto di nioni giurisdizionali pretestuose (preoccupazione ggravata dalla introduzione, ad opera della medema dir. 2007/66/CE del cd standstill period procesiale, che impedisce la stipula del contratto in caso fricorso accompagnato da un'istanza cautelare) ha praltro determinato il progressivo aumento del muributo per i ricorsi contro i relativi provvediijenti (variabile ormai da 2000 a 6000 euro in primo gado e da 3000 a 9000 euro in appello) e il graduale agravio della condanna alle spese, estesa alla violazone del principio di sinteticità². Con conseguente ensibile riduzione del predetto contenzioso e, per effetto, ulteriore accelerazione dei tempi di decisone dei (residui) ricorsi proposti in subiecta materia.

Nondimeno, nella conclamata ottica di dare un impulso acceleratorio alla realizzazione delle opere pubbliche, accanto alle misure di semplificazione delle procedure per il relativo affidamento disposte dal novellato art. 38 del codice dei contratti pubblici, il d.l. a. 90/2014 (artt. 40 e 41) è reintervenuto sul rito applicabile a questi ultimi, introducendo nuove forme di accelerazione e "semplificazione" del giudizio³ e nuovi disincentivi economici alla relativa proposizione⁴.

2. La focalizzazione

Le nuove regole incidono gravemente sul diritto di difesa è sul principio di effettività della tutela.

2.1 I nuovi termini processuali

La prima novità concerne l'obbligo di celebrare l'udienza di merito entro 45 giorni (il d.l. ne prevedeva addirittura 30) dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente (i.e., in base al combinato disposto con gli artt. 46 e 119 c.p.a., entro 75 giorni dalla notifica del ricorso) e di definire

"sempre" il giudizio con sentenza in forma semplificata. Lo strumento, come noto, è disciplinato dall'art. 74 c.p.a., che, riprendendo il testo originario dell'art. 26 l. TAR, come modificato dalla l. n. 205/2000) con la significativa sostituzione dell'espressione "succintamente motivata" con quella di "sentenza semplificata", ne prevede l'utilizzo, quando il giudice «ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso», chiarendo che in questi casi, in ragione della evidente ("manifesta") semplicità della pronuncia, la relativa emotivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conformes. Nella lettura impostane dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 427/19995, la norma non potrebbe tuttavia mai indulgere ad ammettere la chiusura di un processo con una "procedura sommaria". Il canone per valutare la compatibilità costituzionale della sentenza semplificata deve essere dunque sempre quello dell'adeguatezza al livello di complessità delle questioni affrontate, che è parametro costante della decisione giurisdizionale. Lo Stato costituzionale non ammette "sottospecie" di sentenze, ma solo impalcature "alleggerite" della decisione a fronte di controversie di più semplice soluzione, senza giungere a legittimare pronunce prive dei contenuti minimi essenziali di una motivazione che consenta di comprendere, eventualmente enche per relationem, il percorso logico seguito dal giudice e le ragioni che sono alla base delle sue decisioni: ragioni che, se non devono consistere in arabeschi logici⁶, non possono mai ridursi a mere asserzioni. Dal quadro normativo emerge chiaramente il limite della pronuncia, che, a norma dell'art. 74, è strettamente e rigorosamente legata alla possibilità, nel caso concreto, di definire il giudizio mediante un sintetico riferimento ad un epunto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo» o a un precedente conformes. La semplificazione si riferisce dunque ai profili trattati e non già alla motivazione, che, se deve sempre essere "concisa" (così l'art. 65 r. proc. del 1907 e 3 e 88 c.p.a.), deve però includibilmente rendere in modo chiaro e preciso il pensiero logico seguito dall'organo giudicante: sentenza semplificata è cosa affatto diversa da sentenza ipersuccintamente motivata e, dunque, priva dell'apparato motivazione minimo per essere qualificata "sentenza".

Negli stessi termini l'art. 49 prevede la sentenza in forma semplificata per definire il giudizio senza procedere all'integrazione del contraddittorio.

In una lettura costituzionalmente orientata del sistema, anche l'art. 60 c.p.a., che lascia al collegio adito in sede cautelare la possibilità di definire immediatamente il giudizio con sentenza "in forma semplificata", senza ulteriori specificazioni, non può all'evidenza essere inteso come idoneo a svincolarla

MARIA ALESSANDRA SANDULLI

dalla semplicità delle questioni trattate e dall'obbligo di dare conto, sia pure in modo succinto, delle ragioni su cui si è fondata la decisione, necessarie a verificare il grado di approfondimento "non meramente sommario" della controversia,

Di contro, il nuovo art. 120, impone "comunque" l'utilizzo dello strumento, ciò che, anche in considerazione della irragionevole costrizione dei tempi processuali e degli stessi scritti difensivi (v. infra), conduce a maccettabili conseguenze sul piano del rispetto dei principi di effettività della tutela e del giusto processo, i quali, includibilmente, impongono una piena istruttoria e una chiara e adeguata giustificazione, nella sentenza, delle ragioni che, nella particolare situazione di fatto, hanno determinato la decisione assunta. La motivazione costituisce invero strumento indispensabile a consentire alle parti, al collegio, agli eventuali giudici di impugnazione è alla stessa comunità un idoneo controllo sull'equità e sull'imparzialità della pronuncia e qualsiasi disposizione diretta a comprimerla oltre i limiti della ragionevole sinteticità già affermata dagli artt. 3 e 88 c.p.a. si pone in evidente contrasto con tali principi e conla stessa nozione di Stato costituzionale di diritto.

Tale tipo di decisione rischia, poi, per un verso, di incrementare il contenzioso, inducendo il soccombente, più difficilmente persuaso delle ragioni che hanno determinato il rigetto delle proprie tesi, a promuovere ulteriori gradi di giudizio o favorendo la presentazione di ricorsi per l'ottemperanza di chiarimento (art. 112, co. 5, c.p.a.) e, per altro verso, di svilire il ruolo di indirizzo interpretativo e di conformazione dell'attività amministrativa che tradizionalmente costituisce il pregio dell'attuale sistema di giustizia amministrativa.

L'osservanza del termine di 75 giorni dalla notifica (evidentemente l'ultima), soprattutto in considerazione della frequenza quindicinale o talvolta addirittura mensile delle udienze di primo grado, non assicurerebbe peraltro il rispetto dei termini a difesa (fissati, a ritroso dalla data dell'udienza, in 30 giorni liberi per il relativo avviso, e rispettivamente in 20, 15 e 10 giorni liberi per il deposito dei documenti, delle memorie e delle repliche) ogni qual volta le parti diverse dal ricorrente si costituiscano in limine alla scadenza del termine a loro concesso (30 giorni). La legge si limita infatti a disporre che le segreterie debbano dare "immediato avviso" alle parti della data di udienza a mezzo pec, ma, a parte la relatività dell'aggettivo "immediato", non stabilisce un tempo entro il quale il Presidente deve fissarla. In ogni caso, per rispettare i nuovi termini, egli dovrebbe fissare l'udienza a prescindere dall'esito dell'eventuale istanza cautelare e dalla verifica, in occasione di quest'ultima, della completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.

A questo proposito, si ricorda che, per il combinato disposto degli artt. 45 e 119 c.p.a., il termine per il deposito del ricorso (e degli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione) è di 15 giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione per il destinatario. Ne consegue che, se il ricorrente deposita il ricorso in limine alla scadenza del termine, il rempo lasciaro al Presidente per la calendarizzazione dell'udienza è estremamente ridotto e l'esigenza di bilanciare il rispetto dei nuovi termini con il limite dei carichi di lavoro che il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa fissa ai magistrati per ogni udienza di merito potrebbe costringere a lasciare spazi vuoti, che, in assenza di nuovi ricorsi, si risolverebbero in un irragionevole spreco di una risorsa già scarsa. A complicare ulteriormente l'attuabilità della novella, si aggiunge la circostanza che l'organo giudicante non è posto normalmente in grado di conoscere (neppure attivandosi con la massima diligenza a fare autonome ricerche presso il sito delle poste) la data di perfezionamento della notifica nei confronti delle parti diverse dal ricorrente alla quale il nuovo art. 120, co. 6 ancora il termine di fissazione dell'udienza.

Il legislatore è perultro ben consapevole della oggettiva difficoltà che, alla data dell'udienza, sussistano tutte le condizioni di procedibilità del ricorso, tanto da precisare, nel successivo periodo, che iln caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni».

Al di là del semplicissimo rilievo che, considerato il suddetto limite dei carichi di lavoro, ogni rinvio (che per la rilevata insufficienza del primo termine sarà presumibilmente la regola) implicherà l'irragionevole spreco di una risorsa, rallentando per l'effetto inutilmente la definizione di altri processi, il rimedio, come già immediatamente denunciato, è però all'evidenza inadeguato, atteso che l'arco temporale previsto è normalmente insufficiente ad attuare gli adempimenti istruttori e soprattutto a consentire l'integrazione del contraddittorio garantendo i conseguenti diritti di difesa (deposito di documenti, memorie e repliche, eventuali motivi aggiunti e/o ricorsi incidentali sulle risultanze dell'istruttoria; costituzione in giudizio ed elaborazione delle difese da parte dei contraddittori originariamente pretermessi e relative repliche e ulteriori motívi di impugnazione emersi dalla produzione dei relativi scritti e documenti). In altri termini se, considerato anche il carattere ordinatorio del termine fissato dal primo periodo, la prima udienza sembra tendenzialme
"istruttorio" p
giudizio, la pa
per la celebra
sua evidente
sulla sostenibi

A chiusur stesso art. 40 l della sentenza del suo caratt zione di un te costituisce un l'art. 89 e.p.a. per la redazio deposito) e a prisione della ca essere assunta diatamente su

La pubb peraltro, a 2 g dall'arr. 119 c apposita richi

Pur consi imposti alle p udienze e perl giudici non ha che il rischio c presa in consi ligenza dei m tarli, con evidi stema proces amministrati

2.2 I limiti 6 La deriva vers nome di un pi neficio per gli cesso raggiun conversione d A fronte delle stiche, il legisl un inedito obl sivi, secondo l «decreto del P il Consiglio ni dello Stato, no nosciute dagl: conto edel val sua natura tec sostanzialmer zione precisa minare tutte l tranti nei sud delle suddette avverso la sen della sentenza

il comermine
procesdi 15
per la ce
sua evide
sulla soste
ermine,
arizzae l'esiini con
di prei magiermine
tendenzi
tendenzi
sistruttor
giudizio,
per la ce
sulla soste
sulla soste
della sent
della sent
zione di u
costinuisco

e l'esiini con di prei magiostrini nuovi spreco rmente eranza ente in a maso il sito iotifica ite alla 2 di fise della , sussiicorso. the In irio indi teroviata: istrut pone il difesa. rni». mside), ogni no terlichera atando n proienunso che nsuffiopratlittorio sito di motivi ze delazione inariatendenzialmente destinata ad assolvere un ruolo "istruttorio" piuttosto che a definire effettivamente il giudizio, la previsione di un termine di soli 30 giorni per la celebrazione dell'udienza successiva, per la sua evidente inadeguatezza, incide negativamente sulla sostenibilità dell'intero apparato normativo.

A chiusura della nuova scansione temporale, lo stesso art. 40 ha aggiunto l'obbligo di pubblicazione della sentenza entro 30 giorni dall'udienza. Al di là del suo carattere meramente ordinatorio, la fissazione di un termine per il deposito della decisione costituisce un'importante novità, se si considera che l'art. 89 c.p.a. si limita a fissare un termine massimo per la redazione della sentenza (e non per il relativo deposito) e a prevederne una decorrenza dalla "decisione della causa", che, nel silenzio della legge, può essere assunta in una camera di consiglio non immediatamente successiva all'udienza di discussione.

La pubblicazione del dispositivo (anticipata, peraltro, a 2 giorni dall'udienza, contro i 7 previsti dall'art. 119 c.p.a.) è, invece, sempre subordinata ad apposita richiesta di parte.

Pur considerando che, diversamente da quelli imposti alle parti, i termini per la fissazione delle udienze e per la pubblicazione dei provvedimenti dei giudici non hanno carattere perentorio, è da ritenere che il rischio che la relativa mosservanza possa essere presa in considerazione per la valurazione della diigenza dei magistrati spingerà a cercare di rispettarli, con evidenti riflessi negativi sulla qualità del sistema processuale e sulla legittimità dell'azione amministrativa.

22 I limiti "di spazio" degli atti difensivi

La deriva verso il sacrificio di diritti fondamentali in home di un preteso (ma tutt'altro che evidente) heheficio per gli interessi economici coinvolti nel proesso raggiunge però il suo culmine nella legge di conversione del d.l. n. 90/2014.

Afronte delle immediate reazioni alle nuove tempisiche, il legislatore ha inserito in sede di conversione in inedito obbligo di contrazione degli scritti difensivi, secondo le indicazioni che saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti ll Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale nello Stato, nonché le associazioni di categoria ricososciute dagli avvocati amministrativistis, tenendo iono «del valore effettivo della controversia, della na natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle partis. La disposiione precisa peraltro che «Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rienmnti nei suddetti limitis e che sil mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello iverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello», lasciando in tal modo intravedere un inaccettabile "esonero" dall'obbligo generale di pronuncia su tutti i motivi di ricorso (a prescindere dalle pagine in cui vengono esposti) che costituisce fondamentale risvolto del diritto al giusto processo e, per l'effetto, principio irrinunciabile dello Stato di diritto.

A nulla vale, purtroppo, il carattere meramente sperimentale¹¹ delle citate disposizioni, ché, per un verso, anche un mese di diniego di giustizia è sufficiente a distruggere la competitività di uno Stato e, per l'altro, si prospetta il serio rischio che, all'esito dell'esperimento, esse siano estese ad altri settori.

2.3 La cauzione e il limite di efficacia delle misure cautelari

Ulteriori limiti al diritto di difesa sono introdotti dal co. 1, lett. b), dello stesso art. 40, che consente al collegio di subordinare l'efficacia delle misure cautelari eventualmente concesse, sanche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili» alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 % di tale valore. La legge di conversione, recependo, almeno in questa parte, le critiche dei primi commentatori, ha opportunamente eliminato il carattere obbligatorio di tali misure previsto dal d.l. n. 90. La disposizione desta, però, non pochi problemi interpretativi e applicativi in quanto; i) non è chiaro se, nel fare riferimento all' "efficacia" della misura cautelare e non alla concessione o al diniego della medesima, il legislatore abbia inteso aggiungere un'ipotesi di cauzione ulteriore a quella già prevista dall'art. 55 c.p.a. per la concessione o il diniego di misure cautelari non attinenti a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale, che, a differenza di quest'ultima, inciderebbe soltanto sull'efficacia della misura cautelare senza condizionarne l'adozione (con le conseguenze di cui si dira subito infra), ovvero se, utilizzando atecnicamente il termine "efficacia" in luogo di quello "concessione", abbia inteso sostituire, nel rito appalti, la disciplina generale della cauzione disegnata dall'art. 55, con un modello clie, per un verso, sembra pretermettere o comunque fortemente ridurre la tutela dei predetti diritti, e, per l'altro, fa gravare l'onere della cauzione solo sul ricorrente, in un'ottica di estrema dissuasione dalla proposizione di istanze cautelari, che non può non destare perplessità alla luce dei principi costituzionali ed eurounitari sull'effettività della tutela e del ruolo che l'ordinamento UE ha ripetutamente ed espressamente riconosciuto alle misure cautelari per la relativa garanzia; e ii) non fissa alcun criterio per la determinazione della cauzione, prestando il fianco a gravissime disparità di trattamento a seconda del giudice adito.

ri mo-

dei re-

ini se

ermine

embra

MARIA ALESSANDRA SANDULLI

La disposizione pone anche un altro problema. Come noto, l'art. 2, co. 3, della dir. 2007/66/CE, introducendo il c.d. standstill processuale, stabilisce che «Qualora un organo di prima istanza, che è indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice, riceva un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione di un appalto, gli Stati membri assicurano che l'amministrazione aggiudicatrice non possa stipulare il contratto prima che l'organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari o sul merito del ricorso. La sospensione cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, e all'articolo 2 quinquies, paragrafi 4 e 5». In tal modo, l'ordinamento eurounitario si preoccupa di garantire che la stazione appaltante non addivenga alla stipula di un contratto frutto di una procedura di cui sia stato denunciato il contrasto con le regole di evidenza pubblica fissate dalla stessa Unione, fin quando il giudice adito si sia pronunciato sulle istanze cautelari o sul merito del ricorso.

Il d.lgs. 12.4.2006, n. 163 s.m.i., in attuazione di tale disposizione, ha disposto, all'art. 11, co. 10 ter, che «Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare».

Dal momento che il nostro sistema ha collegato l'operatività dello standstill alla richiesta della misura cautelare e non alla mera proposizione del ricorso, le nuove misure di dissuasione dalle richieste cautelari aprono un ulteriore evidente problema di compatibilità con il diritto dell'Unione.

L'unica possibilità di superare l'ostacolo frapposto alla garanzia soprassessoria sembra quindi quella – offerta dalla prospettata ipotesi di valorizzazione del riferimento del nuovo co. 8 bis dell'art. 120 alla sola "efficacia" della misura cautelare – di proporre comunque l'istanza cautelare per avvalersi dello standstill processuale, cercando di dilazionarne al massimo la trattazione, e per ottenere una prima pronuncia giurisdizionale a conforto del funus del ricorso, salvo poi rinunciare ai suoi effetti per sottrarsi al pagamento della cauzione. L'effetto che ne deriverebbe metterebbe però in evidente difficoltà la stazione appaltante, che, a fronte di una pronuncia di accoglimento dell'istanza cautelare inefficace, si troverebbe comunque "stretta" tra le pressioni alla stipula da parte dell'aggiudicatario e il fondato rischio di una imminente conferma nel merito delle valutazioni sulla fondatezza del ricorso già sommariamente compiute in sede cautelare (con le conseguenze che in entrambi i casi potrebbero derivarne in termini di responsabilità).

Un'ulteriore incertezza interpretativa e applicativa nasce dal secondo periodo dello stesso co. 8-bis, il quale stabilisce che le misure cautelari eventualmente concesse «sono disposte per una durata non superiore a sessanta giornia dalla pubblicazione della relativa ordinanza «fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119». La particolare formulazione utilizzata dal legislatore fa sorgere il dubbio che si sia voluto attribuire al giudice un inedita potere di graduazione temporale dell'efficacia delle misure cautelari. Né è chiaro il senso del richiamo all'art. 119, co. 3, presumibilmente riconducibile all'ipotesi della fissazione del merito entro 30 giorni dalla stessa ordinanza, poco conciliabile con il nuovo obbligo generale di fissazione dell'udienza entro 75 giorni dalla notifica del ricorso.

La lettura combinata delle disposizioni introdotte dall'art. 40 e l'evidenziata difficoltà di definire realisticamente il merito nei termini ivi stabiliti, per ragioni certamente non imputabili al ricorrente, non consente in ogni caso di comprendere la ratio e la sostenibilità del previsto limite massimo di efficacia, che dovrebbe peraltro operare nonostante il versamento della cauzione (!).

2.4 La disciplina transitoria

L'art, 40 si chiude con una disposizione transitoria che ne prevede l'applicazione soltanto al giudizi «introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in appello, in data successiva alla data di entrata in vigore» del decreto.

La precisazione è importante perché correla l'applicazione delle nuove norme al deposito e non alla notifica del ricorso e, soprattutto, esclude l'applicabilità delle nuove disposizioni al motivi aggiunti nei ricorsi già depositati. A questo proposito, occorre però distinguere tra gli ulteriori motivi di censura di provvedimenti già impugnati e i cd. motivi aggiunti impropri, con i quali, in forza dell'art. 43 c.p.a., si impugnano provvedimenti nuovi e che, come confermato dall'onere di pagamento di un nuovo contributo unificato, sono sostanzialmente nuovi ricorsi.

Il tema non è, come effetti prodotti dal

2.5 Le (ulteriori)

dell'abuso de Il quadro delle dist denti nelle contro completa con un ul giudizi delle (già p 26 c.p.a. a carico di agito o resistito ter

L'art. 41, lett. co. 2 del predetto a affida al giudice il pficio la parte socco zione pecuniaria co del contributo uni duttivo, quando esi mente in giudizio, versie in materia i lettera a), e 120 l'i può essere elevato contratto, ove sup-

Sulle problen del processo, sia voce, redatta con

3. I profili pr

I problemi sollevzione ai tempi del
fese e delle pronus
fiazione del con
pubblici sono am
che, pur auspica
della materia pos
rezza e sempliciti
zione delle conti
che disciplinano
bliche sono, quar
e dell'interpretaz
zate da estrema in
tinue modifiche
dell'Adunanza F

La prescrizi
estremamente ra
pertanto di assai
terferire pesante
damentali come
a un giudice equ
processo ammin
ad un giudizio c
mativa, assicuri
(ruolo primario
dall'art. 100 Coi

prima
del fittrarsi
deriiphà la
nincia
ace, si
ni alla
ato fidelle
mmaconse-

oplica-8-bis, ntualta non e della abilito re for-I dubnedito a delle mo alvile algiorni

ivarne

introefinire
iti, per
e, non
la soicacia;
versa-

nuovo

tro 75

ransigiudizi rado o rata in correla e non

e non
e l'apgiunti
ccorre
sura di
giunti
p.a., si
e concontriicorsi,

Il tema non è, come si è visto, di poco rilievo per gli effetti prodotti dal nuovo regime.

25 Le (ulteriori) misure di contrasto dell'abuso del processo

Il quadro delle disposizioni del d.l. n. 90/2014 incidenti nelle controversie in materia di contratti si completa con un ulteriore inasprimento nei suddetti giudizi delle (già pesanti) sanzioni previste dall'art. 26 c.p.a, a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito temerariamente in giudizio.

L'art. 41, lett. b), del decreto inserisce infatti al co. 2 del predetto art. 26, che, come purtroppo noto, affida al giudice il potere/dovere di condannare d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria compresa tra il doppio e il quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo, quando essa abbia agito o resistito temerariamente in giudizio, la precisazione che «Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.»

Sulle problematiche suscitate dalle nuove spese del processo, sia consentito il rinvio all'apposita voce, redatta con A. Carbone, in questo volume.

3. I profili problematici

I problemi sollevati dalla novella legislativa in relazione ai tempi del processo, alla contrazione della dilese e delle pronunce e alle misure economiche di deflazione del contenzioso in materia di contratti
pubblici sono ancora più gravi quando si consideri
che, pur auspicando che la disciplina sostanziale
della materia possa approdare ad un livello di chiarezza e semplicità tale da consentire una facile solusione delle controversie in tale materia, le regole
che disciplinano l'affidamento delle commesse pubbliche sono, quantomeno allo siato della normazione
e dell'interpretazione giurisprudenziale, caratterizzate da estrema incertezza (come dimostrano le continue modifiche normative e i numerosi interventi
dell'Adunanza Plenaria e della Corte di Giustizia).

La prescrizione di definire il giudizio in tempi estremamente rapidi e in forma semplificata appare pertanto di assai difficile attuazione e rischia di interferire pesantemente sulla garanzia di diritti fondamentali come quello ad una tutela effettiva dinanzia un giudice equo e imparziale, cui si aggiunge, nel processo amministrativo, il diritto della collettività ad un giudizio che, tramite la sua funzione conformativa, assicurì "la giustizia nell'amministrazione" (ruolo primario riconosciuto al Consiglio di Stato dall'art. 100 Cost.)¹²; di talché i giudici amministra-

tivi non devono e non possono esaurire il loro compito nel trovare la migliore (i.e. "più giusta") soluzione della controversia particolare a essi sottoposta, ma, devono "approfittarne" per enucleare dal sistema le regole alle quali le p.a. devono, eventualmente anche al di là del caso concreto, "conformare" la propria attività¹³.

În ciò sta la forza e la stessa ragion d'essere della giustizia amministrativa e ridurla alla mera definizione della specifica controversia (trasformandola in un "sentenzificio") equivale a fare un pericoloso passo avanti verso la sua eliminazione. Ed è paradossale e contraddittorio che proprio in un momento in cui, anche e soprattutto in considerazione di questo ruolo interpretativo/conformativo, è stato correttamente riconosciuto al massimo organo della giustizia amministrativa un potere di nomofilachia analogo a quello già riconosciuto alla Corte di cassazione (potere che l'Adunanza Plenaria ha esercitato in questi anni ad altissimo livello), si voglia sostanzialmente svilire il ruolo degli altri collegi, con misure che, imponendo una irragionevole compressione dei tempi del processo e della decisione, impediscono il doveroso approfondimento da parte degli organi giudicanti delle delicate e complesse questioni giuridiche che, colpevole anche il modesto livello dei testi normativi, essi sono necessariamente chiamati a risolvere per rendere una "giusta" decisione della controversia e per tracciare corrette e "sicure" linee guida alla futura azione amministrativa¹⁴.

La dottrina che si è occupata del giusto processo ha peraltro correttamente evidenziato come ad una dimensione strutturale o procedurale, relativa alle regole di funzionamento del giudizio, si accompagni una dimensione funzionale o sostanziale incentrata sull'effettività della tutela giurisdizionale, per cui il processo è "giusto" (e, dunque, ha i requisiti minimi per essere davvero un "processo") solo se garantisce forme adeguate di tutela della posizione giuridica soggettiva fatta valere e, dunque, assicura quella certezza del diritto che è data dalla prevedibilità delle decisioni e non coincide con la definizione dei singoli rapporti.

Da ciò la rilevanza della motivazione, che trova il parametro di valutazione della propria adeguatezza nelle esigenze di giustificazione della statuizione, che variano da caso a caso, ma mai possono risolversi in mere asserzioni. Anche in ragione della richiamata funzione extraprocessuale di controllo democratico dell'operato dei giudici¹⁵.

In ogni caso, non sono poi compatibili con il diritto ad una tutela piena ed effettiva nei confronti delle pp.aa. e dei soggetti ad esse equiparati i nuovi limiti che la legge vorrebbe vedere imposti agli scritti difensivi, legandovi una deroga all'obbligo generale di pronuncia su tutti i motivi di ricorso.

MARIA ALESSANDRA SANDULLI

Con la conseguenza che i giudici (ma prima ancora il Presidente del Consiglio di Stato deputato all'emanazione del richiamato decreto sui limiti spaziali) avrebbero l'obbligo di disapplicare la predetta disposizione per contrasto con il principio di garanzia di effettività della tutela sancito dall'art. 47 della Carta di Nizza e specificamente ribadito in materia di appalti dalla dir. 2007/66/CE; o, quanto meno, di sollevare la questione della relativa compatibilità costituzionale (in riferimento agli artt. 3, 24, 100, 103, 111, 113 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU) e eurounitaria.

A tale proposito, per sgombrare il campo da facili equivoci, sembra opportuno chiarire che i limiti di pagine indicati dall'UE per i processi davanti ai Tribunali e alla Corte di Giustizia, chiamati comunque a risolvere specifiche questioni di diritto su controversie già istruite, sono mere "istruzioni", di cui è espressamente consentita la deroga sin casi particolarmente complessi in diritto o in fatto» (per i quali, visto il maggior tempo a disposizione, è possibile ottenere una previa autorizzazione allo "sforamento") e, soprattutto, alla cui inosservanza non è correlata alcuna conseguenza economica, né tanto meno la riduzione dell'obbligo di pronuncia alle sole questioni affrontate nello spazio indicato¹⁶. A ciò si aggiunga, in termini dirimenti, che nel processo eurounitario il limite dimensionale degli scritti difensivi, ben lungi dall'essere finalizzato a bilanciare irragionevoli misure acceleratorie di processi già normalmente definiti (in entrambi i gradi) in meno di due anni, trova precisa ragion d'essere nell'esigenza di contenere i costi delle traduzioni in tutte le lingue dei componenti della Commissione: un problema che, evidentemente, non si pone nel nostro processo, nel quale dunque l'abbligo incondizionato di "abbreviazione", tanto degli scritti difensivi, quanto delle pronunce, si traduce in mero detrimento del valore primario della Giustizia.

La disposizione, oltre a essere assolutamente irragionevole, sproporzionata e gravemente lesiva del diritto di difesa, esponendo lo Stato a facili azioni di responsabilità dinanzi agli organi dell'Unione europea e alla CEDU, è comunque all'evidenza inapplicabile, quando si consideri che i) è sostanzialmente impossibile predefinire con certezza i casi di deroga (quando, cioè «per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti») e, nei tempi brevissimi delle difese, è all'evidenza impensabile un sistema di autorizzazione ex ante, il) il «valore effettivo della controversia è di assai difficile predefinizione, renendo conto che anche un appalto di modesto valore può essere decisivo per la sopravvivenza di un'impresa, iii) è addirittura impossibile predefinire i «diversi interessi sostanzialmente perseguiti» (espressione per sua natura fortemente incerta) e

iv) non minore difficoltà presenta, com'è ovvio, la differenziazione preventiva dei limiti delle pagine sulla base della "natura tecnica". È poi di tutta evidenza che lasciare l'individuazione dei limiti all'esercizio di un diritto fondamentale come quello di difesa alla valutazione discrezionale dei singoli collegi (per quanto si possa confidare nel loro "huon senso") contrasta con il principio di prevedibilità delle conseguenze dei propri comportamenti (principio di certezza del diritto), oltre che con il principio di uguaglianza, che, nuovamente, assumono ancora più alta valenza quando si riferiscano alla tutela giurrisdizionale.

Con ulteriore conferma della necessità di radicale disapplicazione della nuova disposizione.

Occorre in ogni caso precisare che a) ele intestazioni e le altre indicazioni formali dell'attos sono soltanto il minimum da escludere, nulla evidentemente ostando a che il decreto, alla luce di una lettura coerente con il quadro costituzionale ed europeo, escludere dal computo tutte le parti diverse dalla prospettazione delle questioni e dunque, in primis, la descrizione del fatto; b) la decisione del collegio di ammettere pagine ulteriori e comunque la pronuncia sulle questioni trattate in pagine "ulteriori" rispetto a quelle indicate, non può in ogni caso costituire motivo di impugnazione.

Anche sul piano della ragionevolezza, è facile poi rappresentare i riflessi negativi delle miove dis sposizioni sulla piena cognizione che i giudici dovrebbero sempre avere della controversia, anche è soprattutto in una materia complessa e delicata come quella dei contratti pubblici, nella quale il principio di garanzia del giudice naturale impone che il giu dice amministrativo conservi un ruolo primario certamente non inferiore a quello che, in termini sempre più incisivi, ha assunto il giudice penale La tendenza semplificatrice si pone sotto tale profile in illogico contrasto con la linea di maggiore attenzione al settore seguita con l'introduzione della legit timazione ad agire dell'AGCM17 e l'istituzione dell'ANAC18, indici della riconosciuta esigenza di non lasciare impunite e incontrastate le violazioni alle regole pro-concorrenziali imposte dall'UE' e di combattere i fenomeni di corruzione che alterano la legittima conduzione delle gare pubbliche.

Si auspica pertanto che il legislatore ritorni sollecitamente sulla materia, valutando e ponderando con maggiore attenzione i molteplici profili in cui si articola il sistema processuale, per cercare una soluzione che, pur in linea con i propri obiettivi (o, forse, realmente in linea con essi), riesca, da un lato a rispettare i principi di effettività della tutela e, dall'altro, a creare un modello che, al di là delle dichiarazioni mediatiche, sia concretamente in grado di funzionare. A questi fini oc listicamente conto a che incidono sulle te stanze che prescine genza degli interess delle stazioni appali sito degli atti di gar a loro carico.

Nel rinviare, pe nuove "sanzioni eco misura cautelare, all merita, in ultimo, sw su questioni vecchie e della notifica e con estremamente comp e la circostanza che rale almeno una p.a. ridiche impongono i quali le predette noti tenersi effettivamento rari di apertura dei

In altri termin guardia del diritto o delle armi, una cor smessa a mezzo pec fax) dopo l'orario pubblici (e dunque deve valere come eff tura. Diversamente, dotto (si pensi a que schia di diventare i

Anche su ques portuno un sollecito

Note

i Sulle linee essenzia teucci, F., II processo as viato comune a particole contrattuali negli artt. 1 di, Il nuovo processo an I Cfr., supra, Sandul

economiche di deflazion ³ Cfr. in termini forti vazioni, a primissima li 2014 n. 90 sul sistema di processo coma bene della M., L'efficienza dello p

ministrativo, in www.gi.

5 Cfr. ancora Sandul.

5 Resa a proposito de cisando in particolare el deve comunque avere et gnizione piena e gli effe il processo, escluso ogni

Calamandrel, P., E. (1936), rist. Milano, 20 Sull'enigenza che il ponibile a verifiche logici allo studio del libero con

ministrativo, in Dir. pre

A questi fini occorrerà in particolare tenere reasicamente conto delle concrete situazioni fattuali incideno sulle tempistiche processuali per circounze che prescindono dalla volontà e dalla dilienza degli interessati, come quelle legate ai ritardi الله stazioni appaltanti nell'ostensione e nel depoa degli atti di gara, prevedendo apposite sanzioni lero carico.

Nel rinviare, per le problematiche suscitate dalle serve "sanzioni economiche" e dalla cauzione per la esura cautelare, all'apposita voce di questo volume, orita, in ultimo, svolgere alcune sintetiche riflessioni aquestiani vecchie e nuove del processo telematico della notifica e comunicazione a mezzo pec. I tempi remamente compressi del giudizio amministrativo dicircostanza che esso ha sempre come parte natugalmeno una p.a. e spesso si svolge tra persone giusche impongono invero di disciplinare gli orari nei est le predette notifiche e comunicazioni devono rizersi effettivamente pervenute, tenendo conto degli an di apertura degli uffici pubblici.

in altri termini, per una indispensabile salvapidia del diritto di difesa e del principio di parità e armi, una comunicazione o una notifica tramessa a mezzo pec (ma il discorso vale anche per il scidopo l'orario medio di chiusura degli uffici eblici (e dunque anche nei giorni non lavorativi) erevalere come effettuata al momento della riapersm Diversamente, un termine a difesa già molto risto (si pensi a quelli di cinque o di dieci giorni) rihadi diventare inaccettabile.

Anche su questo profilo, sarebbe quindi operrano un sollecito intervento correttivo.

e

io

iπ

le.

ilo

n-

it-

mi

di

la

do

i 5

u-

ato

e,

Salle linee essenziali della disciplina, cfr. inter alia, Mateci, F., Il processo amministrativo accelerato: il rito abbreas comune a particolari materie e il giudizio sulle procedure gatuali negli artt. 119 e 120 cpa, in Sandulli, M.A., a cura Il vuovo processo amministrativo, Milano, 2013.

Efc., supra, Sandulli, M.A.-Carbone, A., Le nuove misure maiche di deflazione del contenzioso.

ICIr. in termini fortemente critici, Sandulli, M.A., Ossergost a primissima lettura sull'impatto del d.l. 24 giugno 14 n. 90 mil sistema di giustivia amministrativa e Il tempo del pieno come bone della vita, in www.federalismi.it e Lipari, L'efficienza della p.a. e le nuove norme per il processo am-

igitratico, in www.giustamm.it. Cfr. encora Sandulfi, M.A.-Carbone, A., cit.

Resau proposito dell'art. 19 del d.l. 25.3.1997, n. 67, pregodo în particulare che la sentenza succintamente motivata gecomunque avere stutte le caratteristiche, per il tipo di coprione piena e gli effetti, dell'ordinaria sentenza che chiude imcesso, escluso ogni carattere di "procedura sommaria". Calamandrei, P., Elogio dei giudici scritto da un avvocato, (Bb), rist. Milano, 2001, 174.

Bull'esigenza che il potere del giudice sia sempre "satto-rible a verifiche logiche", Villata, R., Riffessioni introduttice indis del libero convincimento del giudice nel processo am-

matratico, in Dir. proc. amm., 1990, 217.

* La particolare delicatezza di decidere se un precedente sia conforme (si ricordi la pluricentenaria pressi speculare del giudice di common lam, che fa evolvere il diritto motivando sul perché un dato precedente non sia "conforme" e necessiti quindi affermare regole progressivamente nuove), rende anche questo aspetto degno della massima attenzione nella pur stringata motivazione della sentenza ex art. 74 c.p.a. Nella prassi assai spesso la affermata "conformità" di precedenti richiamati in quella sede si rivela illusoria a un confronto critico fra le due vertenze.

Vacirca, G., Riflessioni sulla forma delle sentenze e dei pa-

reti, in Foro amm., 1982, 1616.

16 I limiti del presente scritto impongono di nuovo il rinvio a Sandolli, M.A., Il tempo del processo, cit. e agli na. ivi richiamati, e tra essi in particolare, Clini, A., La forma semplificata della sentenza nel "giusto" processo amministrativa, Padova,

li Ciò ne evidenzia semmal a titolo ulteriore l'irragimevo-lezza, stante che l'"esperimento" è condotto sulla pelle della parti coinvolte nelle vertenze del periodo sperimentale:

¹² Mi si consenta il rinvio a Sandulli, M.A., Osservazioni

conclusive, in Atti del Convegno "Il ruolo del giudice: le magistrature supreme" svoltosi presso l'Università degli studi "Roma

Tre" il 18 e 19 maggio 2007, Milano, 2007.

11 Per tutti, Nigro, M., La giustizia amministrativa, Bologna, sin dalla I ed. del 1973; id, Il giudicato anoninistrativo ed il processo di ottemperanza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1981, 1163. Sulla funzione conformativa delle sentenze amministrative efr. anche Andreani, A., Dispositivo e contenuto decisorio della sentenza amministrativo, in Atti del XXVII Convegno di Studi amministrativi dell'Amministrazione provinciale di Como, Milano, 1983; Benvenuti, F., Giudicato (dir. amm.), in Enc. dir., XVIII, 892 ss.; Sandulli, A.M., Il giudizio inuanzi al Consiglio di Stato, Napoli, 1963, 423; Barbagallo, G., Stile e motivazione delle decisioni del Consiglio di Stato, in Paleologo, G., a cura di, I Consigli di Stato di Francia e d'Italia, Milano, 1998, che richiama per una sua espressa affermazione Cons. St., A.G., 6.10.1994, n. 236. Nelle posizione più tradizionale Guicciardi, E., La giustizia amministrativa, Padova, 1954, 181 ss. e Capaccioli, E., Per la effettività della giustizia amministrativa (saggio sul giudicato amministrativo), in Imp. amb. p.a., 1977, I. 3 ss., Patroni Griffi, F., La sentenza amministrativa, in Cassese, S., a cura di, Trattato di diritto amministrativo, Milano, 2003, 4459. Sulla peculiarità della funzione della g.a., efr. le Relazioni al Convegno di Varenna su Diritto ed economia, cit., e in particolare la Relazione introduttiva di A. Pajno, in zeve giustizia-amministrativa it.

14 Calabro, C., Il giudizio di ottemperanza, in Studi per il centocinquantenario del Consiglio di Stato, Roma, 1981, III, 2022: «L'annullamento è la breccia attraverso la quale la funzione grientatrice della sentenza amministrativa penetra

nelle lines di azione dell'amministraziones. 15 Barbagollo, G., Stile e motivazione, cit., 256: sun pubblico colto di non esperti, leggendo una buona parte delle decisioni del Consiglio di Stato, dovrebbe essere in grado di capire la questione, la soluzione e le ragioni di essa».

16 Cfr. Corte di Giustizia e Tribunale di primo grado, "Istrazioni pratiche alle parti", in GUCE 4,4.2002 e le istruzioni della Corte di Giustizia sul rinvio pregiudiziale in GUCE 28.5.2011.

17 Art. 21 bis, 1, 10.10.1990, n. 287, su cui Cossu, L., Potere delle Autorità di impugnare gli atti delle P.A., in Libro dell'anno del diritto, 2013.

is Su cui la voce di Stiechi Damiani, S., in questo volume. 19 Da ultimo, significativamente, Cons. St., sez. VI, 12.9.2014, n. 466.

709